



N. 68 - aprile 2015

Disegno di legge A.S. n. 1871, recante "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva", già A.C. n. 1949

Il disegno di legge è stato presentato presso l'altro ramo del Parlamento il 14 gennaio 2014 e - dopo essere stato esaminato in sede referente dalla VII Commissione - è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati nella seduta n. 408 del 14 aprile 2015. Esso intende assicurare **il tesseramento dei minori stranieri** residenti in Italia presso le società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, con le **stesse procedure previste per i cittadini italiani**.

Attualmente, le procedure per il tesseramento sono fissate dagli statuti e dai regolamenti delle [federazioni sportive nazionali](#), delle [discipline sportive associate](#) e degli [enti di promozione sportiva](#), sulla base dei principi stabiliti dal CONI (v. *infra*).

Al riguardo, la **relazione illustrativa dell'Atto Camera n. 1949** evidenzia che occorre **rimuovere le regole e le procedure che "impediscono il tesseramento di giovani non in possesso della cittadinanza italiana nel momento del passaggio dall'attività sportiva di base a quella agonistica"**.

La medesima relazione evidenzia che ciò può impedire a giovani talenti, **figli di genitori di Paesi non dell'Unione europea** e nati o cresciuti in Italia, che hanno iniziato un percorso

sportivo, di poter proseguire l'attività per motivi legati al possesso della cittadinanza.

Inoltre, sottolinea la valenza di integrazione sociale che assume l'**attività sportiva non professionale** (ossia, l'attività non esercitata a titolo oneroso).

In materia, si ricorda che il [Libro bianco sullo sport](#) del 2007 (COM(2007)391 definitivo) precisa che "Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d'integrazione degli immigrati".

Si ricorda, altresì, che il CONI – confederazione delle [federazioni sportive nazionali](#) e delle [discipline sportive associate](#) (cfr. [articolo 2 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#)), cui è affidata l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, dello [Statuto](#) (adottato dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2014), detta principi ed emana regolamenti in tema di **tesseramento e utilizzazione di atleti di provenienza estera** al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di **tutelare i vivai giovanili**.

L'**articolo 1, comma 1**, del disegno di legge prevede che i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolar-

mente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Attualmente, alcune federazioni nazionali hanno adottato disposizioni volte ad equiparare gli atleti stranieri nati in Italia agli atleti italiani.

In particolare, con [Circolare FIH n. 20 del 14 ottobre 2013](#) la **Federazione italiana hockey** ha reso noto che con deliberazione n. 153/2013 del 28 settembre 2013 il Consiglio Federale ha stabilito che **gli atleti di nazionalità non italiana ma nati in Italia sono da considerarsi italiani a tutti gli effetti**, per tutti gli eventi organizzati e/o autorizzati dalla Federazione.

Conseguentemente, le procedure di tesseramento da seguire saranno quelle riferite ad atleti italiani (c.d. **tesseramento *ius soli***).

Il concetto è ribadito nella [Circolare FIH n. 2 del 17 giugno 2014](#), in materia di tesseramento per l'anno sportivo 2014/2015. In particolare, sono definiti "italiani" gli "atleti che possiedono la cittadinanza della Repubblica italiana e assimilati e quanti, pur non avendo la cittadinanza italiana, risultano nati in Italia; nel caso di nazionalità plurima, quella italiana è considerata prevalente".

In base a un [comunicato del 19 dicembre 2013](#), risulta aver disposto in maniera analoga anche la **Federazione pugilistica italiana**.

Relativamente alle procedure per il tesseramento stabilite da altre federazioni, si evidenzia, a titolo esemplificativo, che, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, delle [Norme organizzative interne della Federazione italiana giuoco calcio \(FIGC\)](#), il tesseramento di minori di **16 anni** può essere autorizzato solo in caso di **comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi nella regione sede**

della Società per la quale si chiede lo stesso (o che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza); in caso contrario, il tesseramento può essere autorizzato, tra l'altro, previa presentazione della **certificazione di iscrizione o frequenza scolastica** del calciatore.

Con specifico riguardo al tesseramento di calciatori **stranieri**, gli articoli 40, comma 6, e 40-*quater* prevedono che possono essere tesserati i calciatori **residenti in Italia che non siano mai stati tesserati per federazione estera**. Il presidente federale può autorizzare comunque il **tesseramento di calciatori già tesserati** per società appartenenti a federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "**transfert internazionale**" dalla federazione di provenienza, con il **limite**, per i calciatori **extracomunitari, di due unità** (per i calciatori di cittadinanza comunitaria il numero è illimitato), e purché **in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione**, ingresso e soggiorno in Italia. In particolare, il **permesso di soggiorno deve avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore richiede il tesseramento**.

I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani (articolo 40, comma 12).

Per quanto concerne il **primo tesseramento e il trasferimento internazionale di minori stranieri**, occorre invece fare riferimento alla normativa FIFA e, nello specifico, all'articolo 19 del [Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori](#), che stabilisce che gli stessi sono **soggetti all'approvazione di una sottocommissione** appositamente nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori, secondo le **procedure indicate nell'allegato 2** al medesimo Regolamento, che specifica anche la **documentazione** da presentare.

Le **federazioni sportive nazionali** e le **discipline sportive associate** svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni delle federazioni internazionali e del CONI, sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale dello stesso CONI, e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e del **principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità** (articoli 15 e 16 del [decreto legislativo n. 242 del 1999](#)).

In base agli articoli 26 e seguenti dello Statuto del CONI, sono riconosciute quali **enti di promozione sportiva** le associazioni che hanno per fine istituzionale la **promozione e la organizzazione di attività motorie-sportive** con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Da tale riconoscimento consegue l'attribuzione di contributi da parte del CONI.

Gli enti di promozione sportiva – che, come le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, sono costituiti da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati – si distinguono in **enti nazionali** e **enti su base regionale**. In particolare, in base a quanto dispone l'articolo 27, per il riconoscimento a livello nazionale è necessario avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti tesserati non inferiore a centomila.

Ai sensi dell'articolo 2 del [Regolamento degli enti di promozione sportiva](#), approvato dal Consiglio nazionale del CONI il 17 dicembre 2010, gli enti di promozione sportiva promuovono e organizzano attività **motorio-sportive**, sia a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, sia agonistiche e **formative** (pubblicazioni, convegni, ecc.).

In base a quanto previsto dal **comma 2** dell'articolo 1, del disegno di legge, il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), hanno presentato tale richiesta.

a cura di A. Minichiello

L'ultima nota breve:
*L'Armenia nelle relazioni
internazionali*
(n. 67- aprile 2015)

nota breve
sintesi di argomenti di attua-
lità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla
pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e
documenti – dossier di do-
cumentazione. Servizio studi
– note brevi

progetto grafico the washing
machine

www.senato.it